# CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

unioncamerelombardia

| | | |
|---|---|---|
| Camera di Commercio Bergamo | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA | Camera di Commercio Como |
| Camera di Commercio Cremona | Camera di Commercio Lecco | Camera di Commercio Lodi |
| Camera di Commercio Mantova | CAMERA DI COMMERCIO *di Milano* | Camera di Commercio Monza e Brianza |
| Camera di Commercio Pavia | Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI VARESE |

*Iscrizione obbligatoria della posta elettronica certificata nel registro delle imprese*
*(art. 16 d.l. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009)*

*Utilizzo obbligatorio del formato pdf/a per l'iscrizione degli atti nel registro delle imprese*
*(art. 6 dpcm 10 dicembre 2008)*

Oggetto: art. 16 d.l. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009 (*iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle società)* e art. 6 dpcm 10 dicembre 2008 *(obbligo di presentare gli atti in formato pdf/a).*

Le disposizioni normative sopra richiamate introducono alcuni importanti novità in merito alla pubblicità degli atti societari nel registro delle imprese.

A) Obbligo di comunicare la PEC. L'art. 16 del d.l. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) prevede:

*"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese…".*

La norma stabilisce un obbligo di comunicazione della PEC (posta elettronica certificata) da assolvere al momento della presentazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese. L'indirizzo della casella PEC va indicato nel mod. S1, riquadro 5 (si ricorda che deve essere utilizzato il software *Fedra* 6.0 o versione equivalenti).

L'obbligo di comunicazione, trattandosi di disposizione che conferma il precedente disposto del decreto legge, è riferito anche alle società costituite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (28 gennaio 2008) e di cui non fosse stata già chiesta l'iscrizione nel registro.

La richiesta di iscrizione del solo indirizzo della posta elettronica certificata non è soggetta ad imposta di bollo e al pagamento del diritto di segreteria ([1]).

La mancata indicazione della casella di PEC comporta la sospensione – ed, eventualmente, il rifiuto - della richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo.

B) Atti in formato pdf/a. L'art. 6 del DPCM 10 dicembre 2008 (pubblicato nella G.U. del 31 dicembre 2008) prevede quanto segue:

*1. Gli altri atti in formato elaborabile per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese ([2]) sono rappresentati come documenti informatici redatti secondo le specifiche xml definite dal CNIPA (…).*
*2. Gli atti elaborabili si allegano all'istanza di iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 4 e costituiscono i documenti destinati alla pubblicazione nell'archivio degli atti del registro delle imprese (…).*

([1]) L'art. 16, comma 6, del citato decreto legge estende l'obbligo - concedendo tre anni di tempo - a tutte le società 'già costituite' prima della sua entrata in vigore. Viene infatti previsto che *"Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata."*. In questo caso l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata va indicato nel mod. S2, riquadro 5. Si segnala che la casella di posta elettronica certificata è facilmente acquistabile *on line* rivolgendosi ai soggetti abilitati dal CNIPA (si veda elenco in *www.cnipa.it*).

([2]) La locuzione iniziale dell'art. 6 si riferisce a tutti gli atti, diversi dal bilancio, per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese. Tali atti vanno presentati, come prevede espressamente la norma, in formato *pdf/a*.

*3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.*

In base a questa disposizione è obbligatorio presentare atti in formato pdf/a ai registri delle imprese sino a quando non saranno definite le tassonomie degli atti in formato elaborabile (xml).

Al fine di coadiuvare la conoscenza della disposizione e di permettere l'essenziale acquisizione delle conoscenze tecniche necessarie a convertire i file in formato pdf/a – v. nota tecnica allegata - gli uffici del registro delle imprese della Lombardia accetteranno, sino al prossimo 28 febbraio ([3]), atti da iscrivere anche in formato diverso.

Decorso tale termine gli uffici provvederanno a sospendere la richiesta di iscrizione di tutti gli atti diversi dal bilancio per chiederne la regolarizzazione. In mancanza l'iscrizione non potrà essere eseguita (art. 7 c. 2 DPCM 10 dicembre 2008).

Resta confermato che gli atti di trasferimento di quote di srl, presentati dai commercialisti, devono continuare ad essere presentati in formato pdf/a, secondo quanto illustrato nell'apposita comunicazione già pubblicata nei siti internet delle camere di commercio lombarde.

*Uffici del Registro delle Imprese della Lombardia*

30 gennaio 2009

([3]) La CCIAA di Mantova richiede la presentazione di atti in formato pdf/a con un leggero anticipo, a partire cioè dal 10 febbraio p.v.

***PDF/A - NOTA TECNICA***

## PDF/A: Cos'è

PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici. Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi.

Lo standard PDF/A è suddiviso in due parti. Il PDF/A, l'unico ad oggi approvato, è suddiviso a sua volta in due livelli:

- PDF/A-1a= massimo richiesto dallo standard
- PDF/A-1b= minimo richiesto dallo standard

## PDF/A: le caratteristiche

PDF/A contiene le sole informazioni necessarie per visualizzare il documento come nel momento in cui è stato formato. Tutto il contenuto visibile del documento deve essere incluso, come il testo, le immagini, vettori grafici, fonts, colori e altro. Un documento PDF/A non può contenere macro-istruzioni o riferimenti ad elementi od informazioni (come i font) non contenuti nel file stesso.

## Strumenti per la creazione del formato PDF/A

Per produrre ed elaborare documenti in formato PDF/A sono disponibili diversi prodotti e tools commerciali. Per un elenco a titolo d'esempio si veda il sito http://www.pdfa.org/.

In particolare si segnalano i seguenti strumenti:

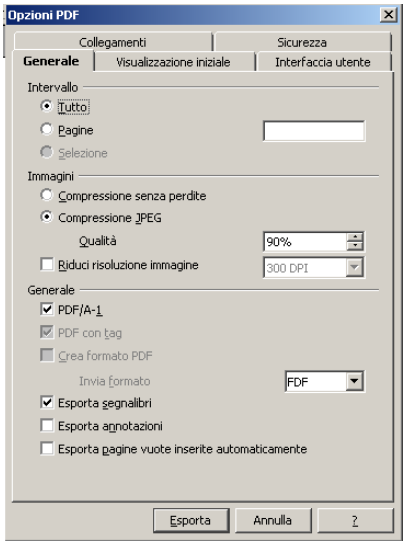


- **Open Office (gratuito)**
  Utilizzare il prodotto OpenOffice, a partire dalla versione 2.4, scaricabile gratuitamente dal sito: http://it.openoffice.org/.

  Di seguito le istruzioni per produrre un PDFA:
  1) Aprire il documento di testo relativo all'atto redatto con i propri strumenti (anche se in formato *.doc* od *.xls*) utilizzando il software (*swriter)* di OpenOffice installato
  2) Dalla voce menu "**File**" scegliere quindi l'opzione "**Esporta nel formato Pdf…..**"
  3) dal Menu "**Opzioni PDF"** che si presenta, nella sezione "Generale", impostare la casella "**PDF/A-1**"
  4) attivare il tasto "**Esporta**"
  5) salvare il documento.

  Il **documento così salvato** (con estensione *.pdf* ) **sarà in formato PDF/A**.

- **Adobe Acrobat 9 (pagamento)**

  La famiglia dei prodotti Adobe Acromat 9, a pagamento, rende disponibili funzionalità per la creazione e validazione dei documenti in formato PDF/A.

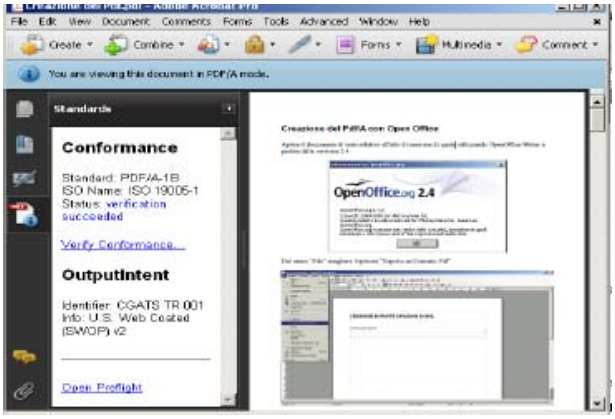


  Per avere informazioni di dettaglio sulle diverse funzionalità fornite dai singoli prodotti si veda lo schema:

  http://www.adobe.com/products/acrobat/matrix.html

  in particolare

  **Adobe Acrobat 9 Professional**

  In base allo opzioni definite permette di produrre documenti in formato PDF/A e fornisce funzionalità per la verifica immediata della conformità del formato allo standard indicato: PDF/A-1b o PDF/A-1°

## Come verificare un documento PDF/A

La verifica di un documento in formato PDF/A si ottiene tramite prodotti specializzati. Si veda al riguardo il sito **www.pdfa.org** alla sezione "Validate PDF/A.

Tra i prodotti elencati si segnalano:

- **Adobe Acrobat 9 Professional**, che esegue la verifica di conformità del documento alle specifiche dello standard di formato ISO 19005 definite.

  La funzione di verifica viene attivata selezionando il link presente nella sezione "Informazioni PDF" del documento stesso. Il risultato della verifica viene fornito come "stato".

  Informazioni di dettaglio sul documento sono ottenibili quale risultato dell'analisi della funzione "Preflight".

**PdfaPilot** di www.callassoftware.com, la cui versione server, per piattaforma Unix, è attualmente utilizzata dal servizio camerale di validazione formato PDF/A, messo a disposizione degli utenti Telemaco per la verifica puntuale (e non massiva) dei documenti in formato PDF/A1-b.

## Servizio gratuito per la verifica della conformità PDF/A dei documento RI

Per fornire indicazioni sulla conformità al formato PDF/A dei documenti RI è disponibile un servizio web, accessibile agli utenti Telemaco, dalla sezione:
**Webtelemaco -> Software -> Strumenti.**

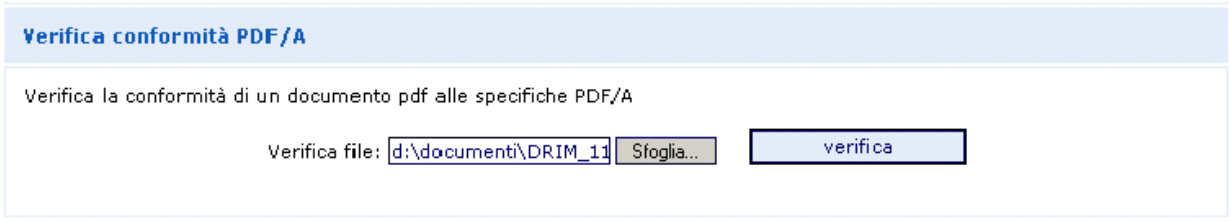


Il servizio effettua la verifica puntuale di conformità alle specifiche **PDF/A-1b,** dello standard ISO19005, del singolo documento.
Il risultato della verifica fornisce indicazione immediata sull'esito del controllo, fornendo eventuali dettagli sulle non conformità rilevate.

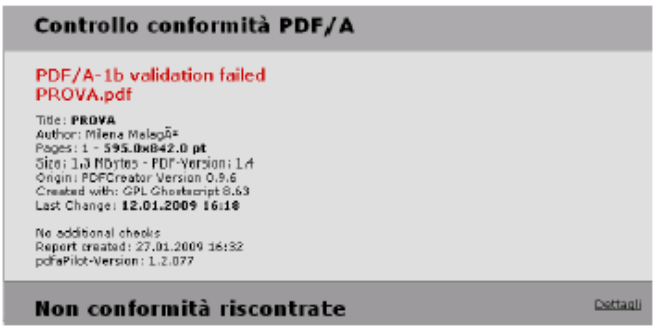


Per il controllo di conformità ci si avvale del prodotto di **pdfaPilot** di Callas Software (componente server per piattaforme Unix).
Ci si riserva in futuro di adottare eventualmente anche altri strumenti (Adobe o altri).

La verifica effettuata è analoga a quella eseguita dagli strumenti delle Camere di Commercio.

## Come controllare se un documento NON è PDF/A

Un primo controllo per il formato PDF/A si ha con **Acrobat Reader nella versione 9.0** scaricabile da sito: http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html

Aprire Acrobat Reader e dal menu "**Modifica**" selezionare la voce "**Preferenze**" quindi verificare/impostare l'opzione "**visualizza i documenti in modalità PDF/A**" con il valore "*Solo per documenti PDF/A*" (in genere opzione predefinita in installazione).

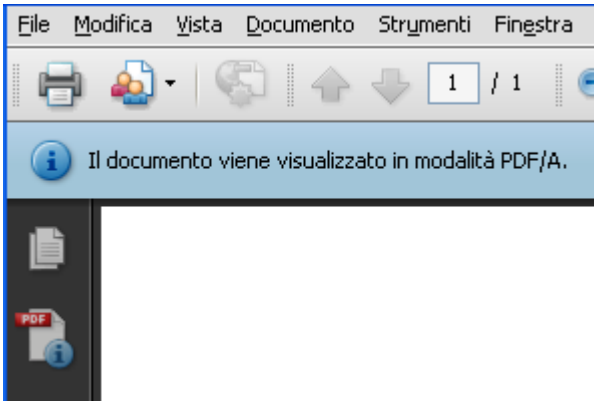


All'apertura di un documento PDF con Acrobat Reader 9 può apparire in automatico, ad inizio pagina, una barra blu con l'informativa "**il documento viene visualizzato in modalità PDF/A**".
Se **non appare tale dicitura,** certamente il formato del documento **non è conforme allo standard PDF/A**.
Se appare la dicitura indicata, il formato del documento potrebbe essere compatibile allo standard PDF/A, ma la verifica del formato deve essere verificata con gli strumenti di cui al paragrafo precedente.

Eventuali ed ulteriori approfondimenti sul formato pdf/a sono disponibili nel sito internet www.fe.camcom.it/attivitaistituzionali/registro-imprese/manuali.